

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 – Scopo del Regolamento.....	5
Art. 2 – Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni.....	5
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	5

TITOLO II°

SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	5
Art. 4 – Delle occupazioni.....	5
Art. 5 – Occupazioni di spazio pubblico e privato con tavoli, sedie, ecc.....	6
Art. 6 – Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari.....	6
Art. 7 – Luminarie.....	6
Art. 8 – Occupazioni di sede stradale, ponteggi ed accantieramenti.....	7
Art. 9 – Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri.....	8
Art. 10 – Atti vietati su suolo pubblico.....	8
Art. 11 – Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non e nei giardini pubblici o di uso pubblico.....	9
Art. 12 – Divieto di campeggio libero.....	9

TITOLO III°

NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO.....	9
Art. 13 – Patrimonio pubblico ed arredo urbano.....	9
Art. 14 – Utilizzo della piscina comunale.....	10

TITOLO IV°

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI.....	10
Art. 15 – Del decoro dei fabbricati delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere.....	10
Art. 16 – Sgombero neve.....	11
Art. 17 – Nettezza del suolo pubblico.....	11
Art. 18 – Panni e tappeti su finestre e balconi.....	11

TITOLO V°

TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA.....	11
Art. 19 – Prevenzione incendi ed infortuni.....	11
Art. 20 – Emissione di odori, gas, vapori e fumo.....	12
Art. 21 – Detenzione di materiale infiammabile.....	12
Art. 22 – Oggetti mobili su balconi, davanzali o esposti su suolo pubblico.....	13
Art. 23 – Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via.....	13
Art. 24 – Segnalazioni per verniciature.....	13
Art. 25 – Lotta agli insetti nocivi o molesti.....	13

TITOLO VI°

DELLA QUIETE PUBBLICA.....	13
Art. 26 – Tutela della quiete.....	13
Art. 27 – Allarmi antifurto.....	14

Art. 28 – Uso di macchine da giardino ed attrezzature per piccole manutenzioni.....	14
Art. 29 – Altoparlanti.....	14
TITOLO VII°	
POLIZIA ANNONARIA.....	15
Art. 30 – Commercio su area pubblica: in forma itinerante e non. Produttori agricoli su area pubblica - Modalità di svolgimento dell'attività – Obblighi, limitazioni e divieti.....	15
Art. 31 – Esposizione di merce.....	16
Art. 32 – Vendita dei beni alimentari e non, di produzione propria, da parte degli artigiani e prod. agricoli.....	16
Art. 33 – Centri di telefonia – Internet point.....	16
Art. 34 – Attività di somministrazione di bevande alcoliche.....	17
Art. 35 – Vendita e consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro.....	17
Art. 36 – Definizione di valore esiguo ai fini del commercio di cose usate.....	18
Art. 37 – Insediamento di sexy shops.....	18
Art. 38 – Accattonaggio e questue.....	18
Art. 39 – Raccolta fondi.....	18
Art. 40 – Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Ass. o Enti benefici.....	19
Art. 41 – Suonatori ambulanti e girovaghi.....	19
Art. 42 – Attività di propaganda a fini comm., volantinaggio e distrib. di oggetti.....	19
TITOLO VIII°	
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI.....	20
Art. 43 – Custodia e tutela degli animali.....	20
Art. 44 – Circolazione dei cani.....	20
Art. 45 – Animali in gabbia e volatili.....	21
Art. 46 – Divieto di introduzione di animali negli uffici comunali e nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti.....	21
TITOLO IX°	
ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI.....	21
Art. 47 – Concimazione e diserbanti.....	21
Art. 48 – Pulizia fossati.....	21
TITOLO X°	
SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	22
Art. 49 – Spettacoli viaggianti.....	22
Art. 50 – Carovane.....	22
TITOLO XI°	
LAGHI E. CURIEL.....	22
Art. 51 – Regolamentazione utilizzo zona "Laghi E. Curiel".....	22
TITOLO XII°	
SANZIONI.....	23
Art. 52 – Sanzioni amministrative pecuniarie principali.....	23
Art. 53 – Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione.....	23

Art. 54 – Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività.....	23
Art. 55 – Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose.....	24
Art. 56 – Determinazione delle sanzioni.....	24
Art. 57 – Abrogazioni.....	29
Art. 58 – Entrata in vigore.....	29

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Scopo del regolamento

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia urbana" concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Della vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento sono incaricati i componenti della Polizia Municipale, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli organi e dipendenti dell'Amministrazione Comunale incaricati per legge, per funzione o per delega dei predetti controlli.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione.

TITOLO II° SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 - Delle occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche comunali, nonché da aree private ad uso pubblico.
2. È vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso.
3. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli stradali, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione in originale e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.
5. L'interessato è tenuto a mantenere quotidianamente, ed a restituire alla scadenza dell'occupazione, l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

6. E' sempre richiesta l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli ai fini propagandistici o pubblicitari.

Art. 5 - Occupazioni di spazio pubblico e privato con tavoli, sedie, ecc.

1. L'autorizzazione ad occupare spazio pubblico o di uso pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione e/o al consumo sul posto, può essere concessa previa presentazione di apposita istanza presso il competente ufficio comunale.
2. L'occupazione di area privata con tavoli e sedie in caso di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto, è consentita previa presentazione all'Ufficio Comunale competente di una dichiarazione relativa alla tipologia di occupazione che si intende effettuare, corredata dal parere favorevole del proprietario dell'area, o, se area condominiale, dell'amministratore condominiale.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'occupazione con tavoli e sedie non è da considerarsi ampliamento di superficie di somministrazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/03.
4. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare l'autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico.
5. Le occupazioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo devono essere rese inutilizzabili entro le ore 24,00 di ogni giorno, salvo espressa deroga comunale.

Art. 6 - Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 10 giorni prima, la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi e i pali di sostegno a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e pericolosità. Le strutture dell'illuminazione pubblica comunale possono essere utilizzate solo previa autorizzazione dell'Ufficio competente.
3. È vietato collocare ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei portici, sulle facciate degli edifici pubblici, oltre che sulle costruzioni monumentali, salvo specifica autorizzazione.
4. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 2,70 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
5. Entro 7 giorni dal termine della manifestazione, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.

Art. 7 - Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa, ai sensi dell'art. 110 del R.D. 6.5.40 n° 635.
2. Chiunque sia incaricato dei lavori è tenuto a presentare all'Ufficio comunale competente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle

installazioni alle norme di sicurezza vigenti in materia , con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza responsabilità Civile Azienda Industriale. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e non inferiore a quanto stabilito dal C.D.S. se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti. Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere rilasciate dall'ufficio comunale competente.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 2 e 3.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
6. Entro 30 giorni dal termine della manifestazione, le luminarie devono essere rimosse.

Art. 8 - Occupazioni di sede stradale, ponteggi e accantieramenti

1. Fatte salve le disposizioni di Legge vigenti in materia, chi esegue, su spazio pubblico o privato, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area e adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura ecc.).
2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri.
3. Gli accantieramenti allestiti nel centro storico devono essere recintati per un'altezza minima di tre metri dal suolo con struttura di contenimento da identificare tra una delle seguenti tipologie:
 - struttura in rete elettrosaldata autoportante rivestita in tela juta;
 - assito con assi verticali nuove o ricoperto con tela juta bianca;
 - assito in pannelli fibro-legnosi verniciato ed inalterabile agli agenti atmosferici;o in modi simili che garantiscano comunque il decoro del cantiere stante la particolarità del centro storico stesso.
4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche.
5. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche od uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombrata da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art. 9 - Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte in regola con la normativa vigente in materia di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, con idonee attrezzature e dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori.

Art. 10 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi, lanciare sassi od altri oggetti, allo stato solido o liquido, in luogo pubblico o privato, che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare danno, molestia a persone, animali o cose, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando persone, animali o cose o comunque arrecando fastidio a chiunque;
 - c) distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogano a tale divieto unicamente i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle autorità competenti, per finalità didattiche, scientifiche o di sostegno alla fauna nei momenti critici; in tali casi è indispensabile utilizzare sistemi di somministrazione che permettano di rimuovere con facilità eventuali residui alimentari;
 - d) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - e) lanciare o disperdere volantini od altro materiale divulgativo e pubblicitario; collocare sui muri, lampioni, recinzioni, elementi di arredo urbano ed altri manufatti, fotografie, manifesti, scritti, disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
 - f) lo scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
 - g) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzarne le acque per lavarsi o per l'abbeveraggio di animali, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane, gettarvi ed immergervi oggetti, eccetto il caso della comune tradizione del lancio di monete che, una volta gettate, appartengono al Comune ed è proibito per chiunque impossessarsene. E' vietato inoltre molestare, ledere, immettere o prelevare animali presenti all'interno delle vasche e fontane di proprietà comunale;
 - h) sedersi, sdraiarsi o stazionare nelle aree eventualmente interdette o monumentali qualora si rechi intralcio o disturbo; applicare indumenti, addobbi od altri elementi accessori a monumenti o beni pubblici, alterandone in qualsiasi modo l'aspetto. E' vietato inoltre bivaccare, mangiare, bere, dormire occupando il suolo con sacchetti od apparecchiature, fuori dai luoghi consentiti;
 - i) soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - j) sputare;
 - k) percorrere con mezzi motorizzati sommità arginali e relativi accessi, carraie sott'argine, rampe di salita ed altre pertinenze dei corsi d'acqua e dei canali di proprietà o in uso ad enti pubblici, fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa. Il limite non vale quando su argini e loro accessi esistano strade pubbliche, ad uso pubblico o gravate da servitù di passaggio; dal divieto sono esclusi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, nonché quelli appositamente autorizzati dall'ente proprietario;
 - l) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;

- m) fatto salvo quanto previsto in tema di danneggiamento di opere pubbliche, salire sui monumenti esterni od accedervi laddove sia possibile;
- n) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente dello spazio pubblico.

Art. 11 - Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non e nei giardini pubblici o di uso pubblico

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e non, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti:
 - a) circolare con ciclomotori, motoveicoli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozzelle per invalidi nonché i mezzi appositamente autorizzati;
 - b) circolare e sostare, anche sul manto erboso, con velocipedi in modo da arrecare intralcio e pericolo agli altri utenti;
 - c) cavalcare animali , usare veicoli a trazione animale o lasciare pascolare animali, salvo preventiva autorizzazione;
 - d) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione;
 - e) asportare esemplari di arbusti o piante da fiori ovvero arrecare in qualsiasi modo danni alla vegetazione;
 - f) accendere fuochi al di fuori dei casi e luoghi autorizzati;
 - g) allestire tavoli, panche od altre attrezzature per pic-nic o feste al di fuori dei casi e luoghi autorizzati;
 - h) abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
 - i) salire o comunque usare in modo non corretto le attrezzature e i giochi destinati ai bambini da parte di soggetti al di fuori della fascia d'età cui sono destinati;
 - j) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico.

Art. 12 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. É inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle aree appositamente attrezzate.
3. E' vietata la permanenza su tutto il territorio comunale delle carovane di nomadi, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

**TITOLO III°
NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO**

Art. 13 - Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato o predisposto al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere più fruibile lo spazio urbano.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. È altresì vietato spostare i predetti dal luogo di originaria ubicazione.
3. È vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali. Possono essere esclusi da tale divieto, previo autorizzazione, le persone con gravi difficoltà motorie o che comunque comprovino particolari necessità.

Art. 14 - Utilizzo della piscina comunale

1. Sono vietati l'ingresso e l'uso della piscina comunale e delle aree di sua pertinenza, se non accedendo dalla biglietteria e con l'autorizzazione del personale responsabile.
2. Oltre alla sanzione principale, chiunque violi il precedente comma deve essere immediatamente allontanato dall'impianto.

TITOLO IV° NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 15 - Del decoro dei fabbricati delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

1. Fatto salvo quanto dettato dal regolamento comunale edilizio e quanto dettato dall'art. 677 del C.P., i proprietari, conduttori e/o utilizzatori hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le aree di pertinenza ed i giardini dei fabbricati, le aree libere comprese quelle inedificate, le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili.
2. I proprietari, conduttori e/o utilizzatori dei terreni, delle aree libere e delle aree cortilive hanno l'obbligo di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiali di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali pericoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari. Agli stessi è fatto obbligo di tenere le aree in questione pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi ed il ristagno delle acque.
3. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente, con appositi mezzi ed accorgimenti a salvaguardia della pubblica incolumità, qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso. Qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere immediatamente al transennamento dell'area sottostante.
4. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione, manutenzione e pulizia degli accessi carrai e pedonali dalla recinzione alla pubblica via, della pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc.
5. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici adiacenti e/o prospicienti alle rispettive proprietà.
6. In caso di non utilizzo degli edifici, i proprietari o chi ne ha la disponibilità, dovranno attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive, chiudendo efficacemente tutte le zone d'accesso.

Art. 16 - Sgombero neve

1. I proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede adiacenti e/o prospicienti le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni.
2. Gli stessi devono tempestivamente rimuovere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.

Art. 17 - Nettezza del suolo pubblico

1. Chiunque proceda alla deaffissione di manifesti od effettui operazioni di scarico o trasporto di merci e/o materiali, nel corso dei quali si verifichi la perdita accidentale del carico su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia della stessa.
2. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali o produttivi di beni o servizi, attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, titolari o preposti di sale giochi, centri di telefonia, internet point, circoli privati, produttori agricoli, devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi riconducibili agli avventori e clienti del proprio locale.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture/arredi collocati, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.

Art. 18 - Panni e tappeti su finestre e balconi

1. È vietato scuotere, stendere e/o spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre, balconi, recinzioni o comunque su manufatti che si affaccino su pubblica via, area soggetta a pubblico passaggio o aree pertinenti ad edifici monumentali.

TITOLO V° TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 19 - Prevenzione incendi ed infortuni

1. Su area pubblica o privata è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo. Il presente divieto non si applica qualora vi siano motivazioni di carattere igienico o fito sanitario accertabili o deroghe espressamente previste da normative comunitarie, statali, regionali o provinciali o indicazioni anche di carattere generale espresse in favore dello smaltimento di residui vegetali da parte del consorzio fito sanitario in occasione di bruciature di residui di potatura ed estirpazione di frutteti e vigneti.

2. È vietato accendere fuochi o bruciare materiale ad una distanza inferiore a 100 mt. da edifici o da materiale infiammabile o dalla sede stradale. E' vietato in ogni caso accendere fuochi o bruciare materiale qualora il vento trasporti il fumo od i residui della bruciatura sulla sede stradale in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.
3. È ammessa l'accensione di fuochi, in deroga alle distanze di cui al comma precedente, in caso di manifestazioni pubbliche per le quali è previsto il rilascio di apposita licenza ex art. 68 e 69 del T.u.l.p.s. e previa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute.
4. I fuochi devono sempre essere presidiati.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.
7. È altresì, vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico l'uso di petardi e di altri oggetti esplosivi.
8. I pozzi, le cisterne e le vasche, costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed eventuali altre idonee protezioni, atte ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.

Art. 20 - Emissione di odori, gas, vapori e fumo

1. È vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi o molesti. Nelle aree private è vietato sostare inoperosamente con i veicoli aventi il motore acceso. Per le attività produttive, artigianali e commerciali, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene, sanità ed inquinamento atmosferico.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) alimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
 - b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
 - c) ogni qualvolta lo consenta l'Ufficio competente in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze.È comunque vietato in modo assoluto l'utilizzo di generatori autonomi di corrente sotto i portici.

Art. 21 - Detenzione di materiale infiammabile

1. È vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile se non adottando le opportune cautele.
2. La detenzione di materiale infiammabile è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione ed incendi.

Art. 22 - Oggetti mobili su balconi, davanzali o esposti su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affaccino o che vengano esposti su area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

Art. 23 - Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i rami e le siepi che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari o da chiunque ne abbia la disponibilità, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo od intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica stradale.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 2.70 al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50 se sporgenti sopra la carreggiata.
3. Le siepi ubicate in corrispondenza di curve ed intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico.

Art. 24 – Segnalazioni per verniciature

1. É fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate od a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

Art. 25 – Lotta agli insetti nocivi o molesti

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. É vietato tenere scoperti contenitori, di ogni forma, natura e dimensione, ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana .
3. Sono, comunque, fatti salvi specifici provvedimenti emanati in materia.

TITOLO VI° DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 26 - Tutela della quiete

1. Salvo il dettato di norme speciali, nelle aree pubbliche, ad uso pubblico o private, nei locali di ritrovo, pubblici o privati, nelle private abitazioni, comprese le loro pertinenze, è vietato produrre o lasciare produrre rumori, suoni o comunque emissioni sonore di qualsiasi specie che arrechino disturbo.
2. Fatto salvo quanto previsto per le attività temporanee dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale in materia di inquinamento acustico, e salvo espresse deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, è vietato l'uso di apparecchi di diffusione sonora, di apparecchi radio- televisivi e strumenti musicali che producano rumori, suoni o comunque emissioni sonore di qualsiasi specie che arrechino disturbo

anche in pubblici esercizi, call center, internet point, scuole di ballo, circoli privati, palestre ed in qualsiasi locale di ritrovo.

3. Chiunque detenga, all'esterno di locali di ritrovo, giochi (biliardini, flipper, videogames e simili) ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dalle ore 24 sino alle ore 8.00 del giorno successivo, fatte salve espresse deroghe rilasciate dall'ufficio comunale competente.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno, eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo ed alle attività umane, cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita.

Art. 27 – Allarmi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lett. G della L. 447/95 e dal Codice della Strada i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da avere un funzionamento continuativo non superiore a cinque minuti per un tempo massimo di 25 minuti.
2. Chiunque utilizzi un dispositivo acustico antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme. I sistemi d'allarme dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, nel caso in cui si verifichino condizioni anomale di funzionamento degli antifurto installati sui veicoli che creino disagio alla collettività, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia anche al fine di consentirne un'eventuale disattivazione; le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore e/o proprietario del veicolo.

Art. 28 - Uso di macchine da giardino e attrezzature per piccole manutenzioni

1. L'utilizzo di macchine, attrezzature ed utensili per piccole manutenzioni comprese quelle del verde, non assimilabili ai cantieri, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. I lavori debbono avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale di macchine ed attrezzature.

Art. 29 – Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

TITOLO VII° POLIZIA ANNONARIA

Art. 30 - Commercio su area pubblica: In forma itinerante e non. Produttori agricoli su area pubblica - Modalità di svolgimento dell'attività - Obblighi, limitazioni e divieti

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche – tipologia A), esclusivamente nell'ambito del territorio regionale ove è ubicato il Comune che ha proceduto al rilascio di tale autorizzazione;
 - b) i titolari di autorizzazione – tipologia B) , su tutto il territorio nazionale;
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto in prevalenza dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende ai sensi del D. Lgs. 18/5/2001, n° 228.
2. L'attività di vendita itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata sulle aree pubbliche, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, purchè la merce non sia a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
3. Per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli e/o le strutture di vendita ed esercitare l'attività, anche solo per il tempo necessario a servire il cliente, laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 500 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole e luoghi di culto, salvo espressa deroga del Comune;
 - c) è consentito all'operatore di sostare nello stesso luogo per non oltre 60 minuti. Dopodiché l'operatore è legittimato a sostare sul posto solo in presenza di acquirenti e per il tempo strettamente necessario ad effettuare il servizio. Successivamente dovrà essere effettuato uno spostamento in un punto che disti almeno 500 metri dal punto precedente;
 - d) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano, nonché l'area compresa nel seguente perimetro: Via G. di Vittorio, Via Canale Carpi, Via Gramsci, Via Barchetta e Via Martiri della Libertà salvo i casi in cui siano autorizzati in deroga dall'Ufficio competente;
 - e) sono, inoltre, interdette al commercio itinerante, le aree di distribuzione di carburante e le aree in loro prossimità sino a 5 metri prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
4. L'attività di vendita in forma itinerante o su posteggio, da parte dei commercianti e produttori agricoli, è soggetta alle seguenti modalità di esercizio:
 - a) La vendita di prodotti alimentari e l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti ed alla vigilanza dell'autorità sanitaria;
 - b) l'esercente o il produttore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione/DIA o comunicazione alla vendita e la relativa concessione di posteggio, in originale ed a ogni richiesta degli organi di vigilanza;
 - c) l'esercente o il produttore ha l'obbligo di non lasciare incustodito il posteggio in caso sia titolare di concessione ;

- d) è vietato attirare la clientela ad alta voce e fare uso di mezzi sonori od altri sistemi analoghi di richiamo della clientela, nonché la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
- e) l'esercente o il produttore assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. È, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico od a proprietà di terzi;
- f) l'esercente o produttore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

Art. 31 - Esposizione di merce

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, in vetrine non immediatamente adiacenti o comunque ubicate non nelle immediate vicinanze del locale di vendita, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 114/98. La violazione al presente comma è sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 114/98.

Art. 32 - Vendita dei beni alimentari e non, di produzione propria, da parte degli artigiani e produttori agricoli

1. L'attività di vendita da parte di produttori agricoli o artigiani è soggetta alle disposizioni in materia di:
 - a) pubblicità dei prezzi,
 - b) vendita a peso netto,
 - c) etichettatura delle merci,
 - d) nonché alle eventuali normative specifiche di settore.
2. La violazione di quanto previsto al comma 1 è sanzionata ai sensi delle vigenti normative specifiche.

Art. 33 - Centri di telefonia – Internet point

1. Salvo il dettato della L. 155/2005 e della L.R. 6/2007 art. 6, per esercitare l'attività dei centri di telefonia – internet point, in forma esclusiva o congiunta ad altre attività, i locali dovranno prevedere i seguenti specifici requisiti:
 - a) allacciamento idrico e fognario;
 - b) idonei sistemi di ventilazione naturale o sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali;
 - c) idonea illuminazione naturale ed artificiale;
 - d) n° 2 servizi igienici (divisi per sesso) all'interno del locale di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - e) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione effettivamente fruibile dai disabili;
 - f) impianto di riscaldamento;
 - g) le postazioni dovranno avere una superficie minima di 1 mq;
 - h) all'interno del locale dovrà essere riservato uno spazio di attesa, proporzionato al numero di postazioni presenti, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo;

- i) le attrezzature e gli arredi dovranno essere dislocati in modo da garantire un idoneo percorso di esodo.
2. La conformità dei locali sarà verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e dai competenti uffici.
 3. Le attività già operanti sul territorio comunale, che non presentano i requisiti igienico sanitari suddetti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, devono obbligatoriamente uniformarsi alle stesse, nell'arco di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. (art. 7 comma 2 L.R. 6/2007)
 4. Per le attività esercitate in forma esclusiva o congiunta ad altre attività, gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio vengono stabiliti con l'Ordinanza sindacale che norma gli orari delle attività di vendita al dettaglio di cui al Decreto Legislativo 114/98.

Art. 34 - Attività di somministrazione di bevande alcoliche

1. È fatto divieto negli esercizi pubblici e nei locali di intrattenimento e spettacolo, ed in tutti quei luoghi ove avvenga a qualsiasi titolo la somministrazione di bevande, di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi specie a prezzi differenziati a seconda dell'ora o del giorno. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si intende per bevanda alcolica, quella avente il contenuto in alcol pari o superiore al 21 per cento del volume.
2. Nei distributori automatici è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
3. Per motivi di pubblico interesse, con Ordinanza del Sindaco può essere interdetta la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nel raggio di 500 metri da luoghi ove vengano a svolgersi manifestazioni sportive, fieristiche e musicali o che comunque comportino l'afflusso di numerose persone, a partire dalle tre ore precedenti allo svolgimento delle medesime sino all'ora successiva al termine delle stesse.
4. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno.

Art. 35 – Vendita e consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di alimenti e bevande, alcoliche e non, posti in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi artigianali e commerciali, compreso il commercio su aree pubbliche ed i distributori automatici di bevande.
2. È altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili. I gestori dei locali di cui al comma 1 sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi dei commi precedenti può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.
4. È vietato, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei parchi ed aree verdi dell'intero territorio comunale e nelle aree pubbliche dell'area compresa dal perimetro formato da Via G. di Vittorio, Via Canale Carpi, Via Gramsci, Via Barchetta e Via Martiri della Libertà, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione del

consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti; è altresì vietato l'abbandono di qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi gradazione.

Art. 36 - Definizione di valore esiguo ai fini del commercio di cose usate

1. Ai sensi dell'art. 247 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. RD 635/1940, si individua il valore esiguo nel valore massimo di € 250,00.

Art. 37 - Insediamento di sexy shops

1. I sexy shops e gli altri esercizi, compresi i distributori automatici, che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 300 da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
2. Tutti i sexy shops o gli altri esercizi, ivi compresi i distributori automatici, che vendono prodotti pornografici, sono tenuti a non esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile dall'esterno.

Art. 38 - Accattonaggio e questue

1. Salvo quanto dettato dal Codice Penale, l'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali e ovunque si arrechi disturbo o intralcio alla circolazione, nei pressi dei cimiteri, dei luoghi di culto, degli Ospedali e delle case di riposo, degli istituti scolastici, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere, davanti agli ingressi degli esercizi pubblici e commerciali, nei parchi e nelle aree verdi;
2. L'accattonaggio non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti.
3. E' vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.
4. E' comunque vietato, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose od ostinate ed insistenti od irritanti.
5. E' altresì vietato, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, l'accattonaggio eseguito con modalità che ostentino o simulino piaghe, mutilazioni, disabilità od adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà o che possano offendere la pubblica decenza.

Art. 39 - Raccolta fondi

1. Le raccolte di fondi sono vietate su suolo pubblico tranne nel caso siano effettuate da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo regolarmente riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite negli elenchi regionali dell'Assistenzialismo e Volontariato o da rappresentanze politiche e sindacali. Le stesse potranno essere effettuate previa autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche richiesta nei tempi e nei modi previsti. I richiedenti, tramite il loro presidente o responsabile, comunicano per iscritto alla Polizia Municipale, almeno 48 ore prima della raccolta, i nominativi delle persone preposte alla raccolta fondi; nella comunicazione devono essere indicati la sede legale dell'organizzazione, i dati anagrafici del presidente o responsabile, la motivazione relativa alla raccolta fondi.

2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
3. Sono in ogni caso vietate le raccolte di fondi in prossimità di scuole o luoghi di cura.

Art. 40 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e simili) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo regolarmente riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite negli elenchi regionali dell'Assistenzialismo e Volontariato.
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

Art. 41 – Suonatori ambulanti e girovaghi

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi, non possono stazionare nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto, ospedali ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di condizioni di quiete, ovvero nelle intersezioni stradali ed in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente. I suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovaghi possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dall'ufficio comunale competente in cui potranno essere indicate prescrizioni.
3. L'attività di cui sopra può essere svolta nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Art. 42 – Attività di propaganda a fini commerciali, volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. L'esibizione di cataloghi, la cessione gratuita di campioni omaggio e qualsiasi altra forma di propaganda commerciale da effettuarsi nel raggio di 300 mt. da scuole, luoghi di cura o di culto e cimiteri, è soggetta a previa comunicazione alla Polizia Municipale. La comunicazione deve avvenire almeno 48 ore prima dell'evento.
2. Nella comunicazione, a firma del responsabile dell'iniziativa, devono essere riportati: gli eventuali nominativi di incaricati alla propaganda commerciale e distribuzione di oggetti, la denominazione o dati anagrafici e l'indirizzo della sede legale o residenza del soggetto che intende svolgere l'iniziativa, un recapito telefonico per comunicazioni urgenti e l'indicazione della località ove si intende svolgere l'iniziativa.
3. I soggetti incaricati alle operazioni di cui ai commi precedenti devono avere un tesserino di riconoscimento che deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni sopra citate.

4. Fatte salve le norme di legge e regolamentari sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, è vietato lanciare o lasciar cadere sul suolo pubblico opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari. E' consentito, nelle forme non vietate, distribuire o depositare per libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale e volantino, purchè non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione pedonale. La distribuzione di opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari è vietata qualora avvenga sulla carreggiata stradale. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo mediante consegna a mano alle persone fisiche e senza causare loro disturbo o molestia.

TITOLO VIII° CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 43 - Custodia e tutela degli animali

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice Penale e dalle norme statali, regionali e locali in materia di conduzione, gestione e tutela degli animali, i proprietari o i possessori degli stessi devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui vivono gli animali e vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno o problemi igienico sanitari al vicinato.
2. È vietato:
 - a) consentire che gli animali, con feci sporchino i portici, i marciapiedi, le strade, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o coloro che li abbiano in custodia, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali nelle aree di cui all'art. 4;
 - c) lasciare vagare gli animali su aree pubbliche;
 - d) esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
 - e) condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade;
 - f) tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al decoro.
3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Servizio Comunale competente, che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non aggredire fisicamente i passanti sulla pubblica via e proprietà confinanti oltrepassando le recinzioni.

44 - Circolazione dei cani

1. Durante la conduzione dei cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree apposite individuate dal Comune, i proprietari e i conduttori dovranno:
 - a. utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;
 - b. portare al seguito una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone e/o animali e/o a richiesta dell'autorità di vigilanza;
2. I proprietari dovranno fare in modo che i propri cani abbiano un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al

contesto in cui vivono e, quando ne ricorra l'evenienza, dovranno affidarli esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Art. 45 - Animali in gabbia e volatili

1. Il governo e la pulizia delle gabbie di animali e volatili devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.
2. É fatto obbligo ai proprietari degli immobili ove nidificano abitualmente i colombi, di installare dispositivi idonei ad impedire lo stazionamento o la nidificazione dei volatili all'interno o all'esterno degli immobili stessi.
3. É fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.

Art. 46 - Divieto di introduzione di animali negli uffici comunali e nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti

1. É fatto divieto a chiunque di introdurre qualsiasi animale negli uffici comunali aperti al pubblico, nonché nei locali di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande; fanno eccezione i cani guida per non vedenti e i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio.

TITOLO IX° ATTIVITÀ AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 47 - Concimazioni e diserbanti

1. All'interno del centro abitato è possibile effettuare la concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini a condizione che le stesse vengano interrate immediatamente mentre ne è sempre vietato l'accumulo. Fuori dal centro abitato l'interramento deve essere effettuato entro le 24 ore successive allo spandimento.
2. É vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali.

Art. 48 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed interpoderali, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade e/o il normale deflusso delle acque.

TITOLO X° SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 49 - Spettacoli viaggianti

1. Gli spettacoli viaggianti quali circhi, giostre e simili, devono essere regolarmente autorizzati come prescritto nel regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti.
2. Le emissioni sonore prodotte da spettacoli viaggianti come sopra individuati, devono cessare entro le ore 24.00, salvo espresse deroghe.
3. L'occupazione per l'allestimento di tali spettacoli può avvenire solo sulle aree a tal fine preventivamente determinate.
4. Il concessionario o comunque colui cui viene assegnato un posteggio per l'effettuazione di uno spettacolo viaggiante, deve svolgere la propria attività esclusivamente nell'area a lui concessa.
5. Il suolo circostante lo spazio occupato per spettacoli, fiere e simili, deve essere tenuto costantemente pulito ed in perfette condizioni d'igiene e decoro, a cura dei concessionari.
6. È fatto divieto, a coloro che occupano suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni legate a spettacoli viaggianti, di attirare il pubblico con richiami o rumori molesti.

Art. 50 - Carovane

1. In occasione di manifestazioni, le carovane al seguito, qualora occupino suolo pubblico, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, nonché all'obbligo di tenere l'area occupata in stato di decoro e di igiene, nonché di ripulire l'area prima del termine dell'occupazione.

TITOLO XI° LAGHI E. CURIEL

Art. 51 – Regolamentazione utilizzo zona "Laghi E. Curiel"

1. Nelle aree verdi della zona Laghi E. Curiel" è fatto divieto di:
 - a) accedere con i cani nell'area destinata a spiaggia ed a quella adiacente destinata a parco giochi, mentre al di fuori della stessa possono accedere purchè tenuti al guinzaglio e con museruola;
 - b) accedere con cavalli ed altri animali di sorta alle aree di pertinenza dei Laghi ad eccezione di quelle appositamente autorizzate;
 - c) accendere fuochi ed effettuare grigliate al di fuori delle aree debitamente attrezzate a "barbecue";
 - d) effettuare la balneazione, nelle acque dei laghi ivi presenti, fatta eccezione per le manifestazioni/allenamenti delle Società Sportive ed Enti, previa autorizzazione da rilasciare in deroga al presente Regolamento, da parte del competente ufficio del Comune di Campogalliano;
 - e) circolare, nelle acque dei laghi ivi presenti, con natanti od imbarcazioni di ogni genere (anche con utilizzo degli stessi in forma di modellino), fatta eccezione per le Società Sportive, gli Enti ed i soggetti privati debitamente autorizzati da parte del competente ufficio del Comune di Campogalliano;
 - f) gettare e/o abbandonare i rifiuti sul suolo e nell'acqua;

- g) effettuare il campeggio, fatta eccezione per la possibilità di attendamento per coloro che svolgono attività di pesca sportiva nel lago destinato al wind surf per ripararsi dagli agenti atmosferici.

TITOLO XII° SANZIONI

Art. 52 - Sanzioni amministrative pecuniarie principali

1. L'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli del presente regolamento, è stabilita in base alle leggi vigenti in materia. Gli importi delle sanzioni sono determinati tra un limite minimo ed un limite massimo edittale, sulla base di quanto prescritto nella normativa vigente in materia.
2. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 Legge 689/81 è il Sindaco del luogo della commessa violazione.
3. I proventi spettano all'Unione delle Terre d'argine.

53 - Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione

1. Qualora le norme del presente regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o nel provvedimento di notificazione di questo.
2. L'applicazione delle sanzioni accessorie avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente.
3. Il ricorso all'autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente. L'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.
5. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido, non provvedono in applicazione e nei termini di cui al comma 4, l'ufficio o il comando cui appartiene l'agente accertatore, trasmette senza indugio all'autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.
6. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente regolamento si distinguono in:
 - obbligo di compiere una determinata attività (rimessa in pristino dello stato dei luoghi);
 - obbligo di sospendere o cessare una determinata attività;
 - confisca.

Art. 54 Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività

1. Qualora dall'accertata violazione di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo di sospendere o cessare un'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o, in mancanza, nella notificazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere

adempiti immediatamente, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

2. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non eseguano il loro obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, il Comando da cui dipende l'agente accertatore provvede alla denuncia del trasgressore e/o dell'obbligato in solido per il reato di cui all'art. 650 del C.P. e, previa notifica al trasgressore e/o obbligato, provvede, con i suoi agenti od organi all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore e/o obbligato in solido ed al riguardo provvede il Sindaco con ordinanza ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

Art. 55- Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e possono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di sequestro.
3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca, la restituzione o la distruzione delle cose sequestrate.
4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute o distrutte. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 56 - Determinazione delle sanzioni

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al presente regolamento viene determinata per ogni singolo articolo così come di seguito:
 - Art. 4 - *Delle occupazioni*: la violazione alle singole disposizioni dell'art. 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e, nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
 - Art. 5 – *Occupazioni di spazio pubblico e privato con tavoli, sedie, ecc.*: la violazione alle singole disposizioni dell'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 nonché nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
 - Art. 6 – *Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari*: la violazione alle disposizioni dell'art. 6 comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo della rimessa in

pristino dei luoghi. La violazione alle disposizioni dell'art. 6 comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. La violazione alle altre singole disposizioni comporta l'applicazione di una sanzione da € 25,00 a € 150,00 nonché l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

- Art. 7 – *Luminarie*: La violazione alle disposizioni dell'art. 7 al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 900,00 nonché l'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi. La violazione alle altre singole disposizioni dell'art. 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
- Art. 8 – *Occupazioni di sede stradale, ponteggi e accantieramenti*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e nei casi di cui al comma 5, l'obbligo della rimessa in pristino.
- Art. 9 – *Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri*: fatta salva l'applicazione di normativa speciale, la violazione alle disposizioni dell'articolo 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 con l'obbligo della cessazione dell'attività.
- Art. 10 – *Atti vietati su suolo pubblico*: la violazione alle singole disposizioni di cui all'art. 10 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
La violazione di cui alle lettere a), b), g), h), k), m), n), comporta, inoltre, l'obbligo della cessazione dell'attività. La violazione di cui alle lettere c), d), e), f) comporta, altresì, l'obbligo della cessazione dell'attività e ripristino dello stato dei luoghi e la violazione di cui alle lettere i) e l), comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
- Art. 11 – *Atti vietati nei parchi, nelle aree verde attrezzate e non e nei giardini pubblici o di uso pubblico*: la violazione alle singole disposizioni dell'art. 11 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
La violazione di cui alle lettere a), b), c), e), f), i), j) comporta inoltre l'obbligo della cessazione dell'attività.
Nei casi di cui alle lettere d), h) si applica altresì la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
La violazione di cui alla lettera g), comporta inoltre l'obbligo della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- Art. 12 – *Divieto di campeggio libero*: la violazione alle singole disposizioni di cui all'art. 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 nonché delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

- Art. 13 - *Patrimonio pubblico e arredo urbano*: la violazione alle singole disposizioni di cui all'art. 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 nonché delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività.
- Art. 14 – *Utilizzo della piscina comunale*: la violazione alle disposizioni dell'articolo 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
- Art. 15 – *Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere*: La violazione alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 15 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Per la violazione delle altre disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- Art. 16 – *Sgombero neve*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 16 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- Art. 17 – *Nettezza del suolo pubblico*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 17 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- Art. 18 – *Panni e tappeti su finestre e balconi*: la violazione alla disposizione dell'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- Art. 19 – *Prevenzione incendi ed infortuni*: la violazione alle disposizioni dell'articolo 19 comma 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. La violazione alle altre disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- Art. 20 – *Emissione di odori, gas, vapori e fumo*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 20 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- Art. 21 – *Detenzione di materiale infiammabile*: la violazione alla disposizione dell'articolo 21 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- Art. 22 – *Oggetti mobili su balconi, davanzali o esposti su suolo pubblico*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 22 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività .

- Art. 23 – *Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 23 commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. La violazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. E' prevista in ogni caso l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- Art. 24 – *Segnalazioni per verniciature*: la violazione alla disposizione dell'articolo 24 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
- Art. 25 – *Lotta agli insetti nocivi o molesti*: la violazione alle singole disposizioni di cui all'art. 25 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- Art. 26 – *Tutela della quiete*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 26 commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.
- Art. 27 – *Allarmi antifurto*: La violazione alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 27 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. La violazione alle altre singole disposizioni dell'articolo 27 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.
- Art. 28 – *Uso di macchine da giardino e attrezzature per piccole manutenzioni*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 28 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.
- Art. 29 – *Altoparlanti*: la violazione alle disposizioni dell'articolo 29 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.
- Art. 30 – *Commercio su area pubblica: In forma itinerante e non. Produttori agricoli su area pubblica - Modalità di svolgimento dell'attività - Obblighi, limitazioni e divieti*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 30 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- Art. 31 – *Esposizione di merce*: la violazione alla disposizione dell'articolo 31 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
- Art. 33 – *Centri di telefonia – Internet point*: la violazione alle singole disposizioni dell'art. 33 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria del ripristino dello stato e dei luoghi.

- Art. 34 - *Attività di somministrazione di bevande alcoliche*: la violazione alle singole disposizioni all'articolo 34 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- Art. 35 - *Vendita e consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 35 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- Art. 37 - *Insedimento di sexy shops*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 37 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- Art. 38 - *Accattonaggio e questue*: la violazione alle singole disposizioni di cui all'articolo 38 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.
- Art. 39 - *Raccolta fondi*: la violazione alle singole disposizioni di cui all'art. 39 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.
- Art. 40 - *Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici*: la violazione alle singole disposizioni di cui all'art. 40 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.
- Art. 41 - *Suonatori ambulanti e girovaghi*: la violazione alle singole disposizioni di cui all'art. 41 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- Art. 42 - *Attività di propaganda a fini commerciali, volantinaggio e distribuzione di oggetti*: la violazione alle singole disposizioni di cui all'art. 42 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e, relativamente al caso del comma 4, l'ulteriore sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
- Art. 43 - *Custodia e tutela degli animali*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 43 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.
- Art. 44 - *Circolazione dei cani*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 44 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00
- Art. 45 - *Animali in gabbia e volatili*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 45 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e, nel caso previsto dal comma 1, l'applicazione delle sanzioni

accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

- Art. 46 - *Divieto di introduzione di animali negli uffici comunali e nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti*: la violazione alla disposizione dell'articolo 46 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
- Art. 47 - *Concimazioni e diserbanti*: la violazione alle singole disposizioni dell'articolo 47 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi per il comma 1 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività per il comma 2.
- Art. 48 - *Pulizia fossati*: la violazione alla disposizione dell'art. 48 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- Art. 49 - *Spettacoli viaggianti*: la violazione alle singole disposizioni dell'art. 49 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. E' prevista, nei casi di cui ai commi 2 , 3, 4 e 6 , l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività. Nel caso previsto dal comma 5 è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- Art. 50 - *Carovane*: la violazione alla disposizione dell'art. 50 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
- Art. 51 – *Regolamentazione utilizzo zona "Laghi E. Curiel"*: la violazione alle singole disposizioni del comma 1, lettere a), c), e) ed f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00; la violazione alle singole disposizioni del comma 1, lettere b), d) e g) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 ad € 360,00. Le violazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) comportano, altresì, l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività, mentre le violazioni di cui alle lettere c), f) e g) comportano, altresì, l'applicazione delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 57 - Abrogazioni

1. Sono abrogati il precedente regolamento di polizia urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.
2. Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

Art. 58 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal _____, dopo la compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

